

Accesso alle buste paga dell'ex marito

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Siracusa/Ragusa

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., ha presentato richiesta di accesso alle buste paga dell'ex marito per il periodo luglio 2015-dicembre 2017, nonché ai fogli di presenza del medesimo sul luogo di lavoro per il medesimo periodo.

A sostegno della richiesta deduceva che è pendente giudizio di appello per la separazione giudiziale tra la medesima ed il controinteressato e che i documenti richiesti sono necessari a dimostrare le reali capacità economiche dell'ex marito nonché a dimostrare l'inidoneità dello stesso a prendersi cura dei figli per il tempo in cui sono a lui affidati.

L'amministrazione adita avendo informato il controinteressato ed avendo ricevuto atto di motivata opposizione all'accesso, ha informato la ricorrente che i fogli di presenza dovevano essere richiesti all'ufficio presso il quale presta servizio il, mentre avrebbe dovuto a norma del D.P.R. n. 184/06 trasmettere la richiesta di accesso all'ufficio competente, tacendo sulla restante parte dell'istanza di accesso.

Contro tale silenzio rigetto la ha adito in termini la scrivente Commissione, notificando il ricorso al contro interessato e specificando che il ricorso doveva intendersi riferito esclusivamente al diniego silenzioso formatosi sulla istanza di accesso alle buste paga.

L'amministrazione ha poi depositato memoria difensiva con la quale fa presente che il giudizio di primo grado di separazione si è concluso in favore del, avendo il Tribunale pronunciato la separazione con addebito alla ricorrente e ponendo in capo alla stessa l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per i figli minori collocati prevalentemente presso il padre e dunque insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato, il quale deve comunque vantare un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Nel caso che occupa, come da orientamento consolidato di questa Commissione, la Sig.ra è titolare di interesse qualificato alla conoscenza dei dati economici deducibili dalle buste paga dell'ex marito

e ciò anche alla luce del fatto che, allo stato, è stato interposto appello alla sentenza di primo grado che ha pronunciato la separazione tra i coniugi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 9 aprile 2018)